



GIUSY COSCO*

PROTEZIONE E AUTODETERMINAZIONE DEL MINORE NELL'AMBIENTE DIGITALE

SOMMARIO: 1. I minori e lo spazio digitale. – 2. Il mercato dei dati personali ed il consenso del minore. – 3. Strumenti giuridici a tutela del *best interest* del minore.

1. I minori e lo spazio digitale

Quello della tutela dei minori nell'era digitale si palesa immediatamente un tema estremamente complesso già solo riflettendo sull'utilizzo sempre più diffuso delle piattaforme *social* da parte dei bambini, fanciulli e ragazzi, abituati ormai a relazionarsi soprattutto tramite le stesse¹, ed alla sovraesposizione mediatica a cui vengono continuamente sottoposti dagli adulti, genitori, amici o parenti, che nello spazio virtuale condividono informazioni, contenuti e immagini che li riguardano².

Dal «Manifesto dei bambini sui diritti in ambiente digitale», presentato dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza il 17 maggio 2023³, il dato che certamente emerge è la

* Professoressa associata di Diritto privato, Università Magna Græcia di Catanzaro.

¹ Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (Un decennio digitale per i bambini e i giovani: la nuova strategia europea per un'*internet* migliore per i ragazzi, dell'11 maggio 2022, n. 212) viene sottolineato che i minori «iniziano a creare, giocare e interagire *on line* a un'età sempre più precoce, avvalendosi di tecnologie digitali a fini di istruzione, intrattenimento, contatti sociali e partecipazione alla società».

² Il termine "*sharenting*" viene utilizzato per indicare il fenomeno della condivisione da parte dei genitori di contenuti riguardanti i propri figli (come foto, video ed altro). Il neologismo unisce i termini "*share*" (condividere) e "*parenting*" (genitorialità). Si tratta di un fenomeno da tempo attenzionato dal Garante per la protezione dei dati personali perché pone a rischio, in particolare, l'identità digitale del minore ed oggi contemplato all'interno dei disegni di legge 1136, 1160 e 1166 (Tutela dei minori nella dimensione digitale). In particolare, il d.d.l. 1160 positivizza l'indirizzo giurisprudenziale sulla natura di atto di straordinaria amministrazione del consenso a compiere atti di disposizione dell'immagine del minore, che deve essere esercitato congiuntamente dai genitori con il coinvolgimento del figlio. Il professore Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, nell'audizione al Senato del 10 luglio 2024 sui disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166, invita il legislatore a chiarire se l'intervento genitoriale sia necessario anche per la pubblicazione di immagini da parte dello stesso minore, ad esempio sui suoi *account social*.

³ In www.garanteinfanzia.org.

sempre più diffusa presenza in rete dei minorenni; soprattutto nell'ultimo decennio l'uso da parte loro delle tecnologie digitali è radicalmente cambiato dato che i dispositivi più moderni (quali ad esempio gli *smartphone*) consentono l'interazione, il gioco e la condivisione di informazioni, immagini ed esperienze anche senza la supervisione dei genitori.

È inoltre evidente che l'età in cui inizia l'utilizzo dei dispositivi digitali è sempre più bassa, fino a coinvolgere i bambini dai 5 anni.

Si guarda al nuovo profilo soggettivo dei *mobile-born*, cioè dei bambini che prima ancora di imparare a camminare sanno muoversi con agilità su *smartphone* e *tablet*⁴.

Ciò è altresì consentito dalle modalità d'uso dei nuovi *devices*, estremamente intuitive, e che ne permettono l'utilizzo anche prima di aver acquisito la piena capacità di leggere o di scrivere.

La possibilità di accedere ai diversi servizi offerti dalla rete risulta potenzialmente illimitata per i ragazzi ed anche per i bambini (c.d. "nativi digitali"⁵ poiché, essendo cresciuti con le tecnologie digitali, riescono ad utilizzarle con abilità).

L'evoluzione tecnologica, da un lato, presenta significativi ed indiscutibili vantaggi per aver creato nuove opportunità di comunicazione e di relazione⁶ ma, dall'altro, suscita certamente perplessità anche e soprattutto per i rischi collegati ad un uso indiscriminato da parte dei più piccoli di tutti gli strumenti che rappresentano il risultato della stessa evoluzione⁷.

Ed invero, ove ad accedere ad *internet* sia un bambino, in genere sprovvisto del livello di maturità che gli consentirebbe di utilizzare le nuove forme di comunicazione in rete con la necessaria cautela, le possibilità che si verifichino abusi ai suoi danni risultano, come evidenziato da fatti di cronaca, certamente più elevate (nulla esclude che proprio il minore sia l'artefice di un illecito)⁸.

Le problematiche non sono solo di tipo sociale, culturale e psicologico (come la salute psicofisica dei ragazzi, le loro capacità relazionali alterate, i pericoli derivanti dalla diffusione di contenuti inadeguati ad un pubblico di minorenni ed altro ancora), ma riguardano anche e soprattutto significativi profili giuridici, se pensiamo che ad essere coinvolti e su-

⁴ E. ANDREOLA, *Minori e incapaci in Internet*, Napoli, 2019, p. 49.

⁵ L'espressione è stata coniata nel 2001 dallo scrittore statunitense Marc Prensky (*Digital Natives e Digital Immigrants*, in www.marcprensky.com) per indicare i soggetti nati dalla fine degli anni '90, ai quali è stata data la possibilità di apprendere da piccolissimi il linguaggio informatico e l'utilizzo degli strumenti digitali. Lo stesso autore parla anche di «immigrati digitali» con riferimento a quelle persone che utilizzano le tecnologie pur non essendo cresciute con esse.

⁶ Cfr. D. PIRILLI, *Minori e social network: una pericolosa frontiera per la violenza di genere*, in *Sud Europa*, 2023, p. 51.

⁷ Sulla vulnerabilità di alcuni soggetti nell'ambiente digitale e sulla necessità di garantirne uno sviluppo sostenibile soprattutto a tutela del "superiore interesse del minore" cfr. I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore» nel quadro di uno sviluppo sostenibile dell'ambiente digitale*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2021, p. 800 ss.

⁸ Sul punto F. SCIA, *Diritti dei minori e responsabilità dei genitori nell'era digitale*, Napoli, 2020, p. 34.

Il 14 giugno 2024 è entrata in vigore la l. 17 maggio 2024, n. 70, contenente una serie di disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo (proprio in conseguenza dell'aumento progressivo di tali fenomeni) mediante «azioni di carattere preventivo e una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori sia nella posizione di vittime sia in quelle di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo» (art. 1, comma 1, l. n. 71 del 29 maggio 2017, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a, n. 1, l. n. 70 del 2024).

scettibili di essere compromessi sono i diritti fondamentali e costituzionalmente protetti dei minori⁹.

2. Il mercato dei dati personali ed il consenso del minore

Nonostante i pericoli, l'uso delle tecnologie che più recentemente è stato fatto, come strumento didattico e pedagogico, è un fenomeno irreversibile¹⁰ e rende irrealistico pensare che possa essere vietato ai minori; l'astinenza digitale non appare un'opzione praticabile in concreto neanche per i bambini dato che anche l'istruzione viene loro impartita sempre più online¹¹.

La sfida è quella di rendere quanto più sicuro possibile l'uso della tecnologia, che si sviluppa rapidamente, creando nuove opportunità e nuovi rischi soprattutto per gli utenti più vulnerabili come i bambini¹².

Su tali pericoli avvertono l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità Garante della Privacy¹³, a parere della quale i minori connessi in rete rischiano di imbattersi in minacce di vario genere anche e soprattutto se consideriamo che lo sviluppo del mercato digitale implica altresì quello del mercato dei dati personali, destinati al trattamento non solo per finalità legate al singolo rapporto contrattuale, ma anche per attività di promozione commerciale, di *marketing* e di profilazione¹⁴ degli utenti.

⁹ E. ANDREOLA, *Minori e incapaci*, cit., p. 12, definisce il minore come «il consumatore più debole tra i consumatori» visto che «mentre il consumatore è occasionalmente il soggetto debole del contratto, il minore lo è per *status*».

Il *Surgeon General* degli Stati Uniti, nel rapporto dal titolo «*Social Media and Youth Mental Health*», pubblicato il 23 maggio 2023, evidenzia la stretta correlazione tra l'utilizzo dei social media e l'insorgenza oppure l'aggravamento negli adolescenti di ansia, depressione, comportamenti alimentari disordinati ed invita tutte le parti interessate della società civile ad attivarsi con misure, azioni ed iniziative volte a salvaguardare la salute fisica e mentale dei minori. Cfr. I. GARACI, *Il neuromarketing nel quadro giuridico europeo: riflessioni sulle opportunità e sui rischi per i soggetti vulnerabili*, in *Persona e Mercato*, 2024, p. 182, nota n. 63.

¹⁰ Così D. PIRILLI, *Minori e social network*, cit., p. 51.

¹¹ Un ragazzo a cui venisse impedita la possibilità di connettersi ad *Internet* probabilmente manifesterebbe disagio gravi e nocivi allo sviluppo equilibrato della propria personalità. Cfr. F. SCIA, *Diritti dei minori*, cit., p. 36.

¹² Basti pensare alla nuova frontiera dell'*Internet of Toys*, giocattoli connessi, in grado di discorrere con i piccoli, che garantiscono nuove funzionalità ludiche agli utenti ed anche nuovi modi di apprendimento, ampliando però i rischi di violazione della loro *privacy* per le modalità di archiviazione e di impiego delle informazioni personali.

¹³ Così in un parere dell'8 aprile 2023, ma anche nel testo dell'audizione del prof. Stanzione alla Camera dei Deputati del 26 aprile 2023 per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza nelle reti sociali telematiche (*challenge*).

¹⁴ L'art. 4, n. 4, del *General Data Protection Regulation* n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (o GDPR) definisce profilazione «qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica».

Lo sviluppo delle tecniche di profilazione e le nuove tecnologie hanno comportato il transito del *marketing* da un modello di comunicazione di massa ad un approccio mirato e personalizzato con vantaggi rilevanti per le aziende, che realizzano campagne di *marketing* più efficaci, e per i consumatori che individuano i prodotti ed i servizi più adeguati alle loro esigenze. Il c.d. *neuromarketing* (termine coniato nel 2002 dal premio Nobel Ole Smids per indicare l'utilizzo delle tecniche di identificazione dei meccanismi cerebrali per comprendere il comportamento del consumatore allo scopo di migliorare le strategie di *marketing*) ha la funzione di ottimizza-

Una delle questioni a cui il giurista deve prestare maggiore attenzione è senza dubbio il trattamento dei dati del minore e la sua capacità effettiva di dare il consenso per la loro raccolta.

Il notevole incremento dell'uso di *social network*¹⁵ consente una circolazione assai rapida delle informazioni e favorisce la loro condivisione (pensiamo alla diffusione di foto, video e registrazioni vocali), con moltissimi utenti e senza limiti geografici.

Oggi i minorenni trascorrono una parte importante del loro tempo in uno spazio senza limiti come il *web* dove i tradizionali sistemi di protezione (come vedremo) appaiono poco efficaci stante la vastità e varietà delle relazioni che possono essere create al suo interno.

Ci sembrano utili, a questo punto, due brevi precisazioni. In primo luogo è opportuno evidenziare che, nonostante la rappresentanza legale del minore spetti ai genitori, questi ultimi, nell'esercizio della loro responsabilità¹⁶, sono tenuti a mantenere il delicato equilibrio tra la mancanza della capacità di agire e la necessità di garantire spazi di autonomia¹⁷.

Occorre altresì rilevare che le concezioni patriarcale, prima, ed adultocentrica, dopo, dell'educazione familiare hanno per molto tempo indotto a considerare solo i bisogni materiali dei minori ed anche l'attenzione dei civilisti si è concentrata prevalentemente sulla sfera patrimoniale con scarsissima considerazione delle esigenze esistenziali dei ragazzi considerati, secondo la concezione tradizionale, inidonei a curare i propri interessi¹⁸.

re tali benefici attraverso una maggiore comprensione del cervello umano e dei comportamenti economicamente rilevanti. Cfr. I. GARACI, *Il neuromarketing nel quadro giuridico europeo*, cit., p. 1171 e G. PROIETTI, La pubblicità nell'era delle nuove tecnologie, in G. ALPA (a cura di), *Diritto e intelligenza artificiale*, Pisa, 2020, p. 162. È stato opportunamente rilevato (I. GARACI, *Il neuromarketing nel quadro giuridico europeo*, cit., p. 1172) come l'utilizzo diffuso di tali strumenti susciti perplessità riferite alla continua e diffusa raccolta di dati cerebrali, con implicazioni per la *privacy* e la sicurezza oltre che a seguito di un utilizzo non responsabile da parte di aziende private che potrebbero decidere di sfruttare per le loro campagne di *marketing* le informazioni raccolte oltre che la vulnerabilità delle persone, compromettendone l'autonomia decisionale e determinando forme di dipendenza verso i propri prodotti.

¹⁵ A tale proposito v. P. VIRDAGAMO, *Minori e nuovi media*, in A. CORDIANO, R. SENIGAGLIA (a cura di), *Diritto civile minorile*, Napoli, 2022, p. 357 ss.

¹⁶ Sulla nozione di responsabilità, così come introdotta dalla l. 219 del 2012 e dal d.lgs. 154 del 2013, e sul passaggio dalla potestà alla responsabilità cfr., tra gli altri: A. PALAZZO, *La filiazione*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2013, p. 591 ss.; R. SENIGAGLIA, *Status filiationis e dimensione relazionale dei rapporti di famiglia*, Napoli, 2013, *passim*; E. AL MUREDEN, *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in *Famiglia e diritto*, 2014, p. 466 ss.; A. FIGONE, *La riforma della filiazione e della responsabilità genitoriale*, Torino, 2014, *passim*; A. GORASSINI, *La responsabilità genitoriale come contenuto della potestà*, in M. BIANCA (a cura di), *Filiazione. Commento al decreto attuativo. Tutte le novità introdotte dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, Milano, 2014, p. 92 ss.; U. SALANITRO, *La riforma della disciplina della filiazione dopo l'esercizio della delega*, parte I e parte II, in *Corriere giuridico*, 2014, p. 540 ss. e p. 675 ss.; P. SCHLESINGER, *Il D. Lgs. n. 154 del 2013 completa la riforma della filiazione*, in *Famiglia e diritto*, 2014, p. 443 ss.; M. SESTA, *Filiazione (diritto civile)*, in *Enciclopedia del diritto*, Annali, VIII, Milano, 2015, p. 445 ss.; F. GIARDINA, *Morte della potestà e capacità del figlio*, in *Rivista di diritto civile*, 2016, p. 1609 ss.; A. GORGONI, *Filiazione e responsabilità genitoriale*, Padova, 2017, *passim*; R. AMAGLIANI, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, in *Giustizia civile*, 2018, p. 1035 ss.; L. LENTI, *Diritto della famiglia*, Milano, 2021, p. 284 ss.; A.C. DI LANDRO, *Responsabilità genitoriale verso i figli*, in F. MACARIO (diretto da), *Famiglia, Enciclopedia del diritto, I tematici*, IV, Milano, 2022, p. 1161 ss.

¹⁷ D. PIRILLI, *Minori e social network*, cit., p. 62, evidenzia come nell'opera di contemperamento tra esercizio della responsabilità genitoriale, diritto-dovere di educare e rispetto dell'identità del minore, «si impone la dialettica tra autorità e libertà, che vede la prima assottigliarsi proporzionalmente all'acquisizione di consapevolezza ed alla capacità di discernimento del minore». V. altresì D. MARCELLO, *Circolazione dei dati del minore tra autonomia e controllo. Norme e prassi nel mercato digitale europeo*, Napoli, 2023, p. 11 ss.

¹⁸ Cfr. ancora D. MARCELLO, *Circolazione dei dati*, cit., p. 21.

La necessità di tutelarne la sfera esistenziale, la capacità di autodeterminarsi e la riservatezza quale diritto fondamentale, che si manifesta anche attraverso la gestione dei propri dati, si presenta prevalentemente connessa all'uso delle tecnologie, che rappresentano non solo uno spazio in cui i minori si esprimono, ma vere e proprie dimensioni esistenziali nelle quali costruiscono e sviluppano la propria personalità¹⁹.

Il potenziamento della tecnologia dell'informazione impone al giurista l'individuazione degli strumenti più adeguati per la tutela dei soggetti, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile dell'infosfera²⁰ e minimizzare i rischi in cui incorrono le fasce più deboli della popolazione, come i minori di età²¹. Questi ultimi, definiti "nativi digitali", vengono considerati esperti di tecnologie, ma è proprio l'ambiente digitale ad accentuarne la vulnerabilità per la loro minore consapevolezza, rispetto agli adulti, dei rischi collegati all'uso delle stesse e delle norme previste a tutela dei diritti di ciascuno. Da qui il crescente interesse del legislatore italiano ed europeo per la tutela del minore nel contesto digitale²², che lo rende altresì un consumatore più precoce e particolarmente vulnerabile rispetto al mondo analogico.

I dati e le tracce dei comportamenti degli utenti immessi in rete sono talmente tanti da riuscire a rivelare molto di più sulla personalità dell'individuo a cui si riferiscono rispetto a quanto contenuto nell'informazione isolatamente considerata.

Il ragionamento algoritmico, i sistemi di IA ed i modelli predittivi sono capaci non solo di raccogliere, allineare e raggruppare informazioni (anche sensibili), ma altresì di generarle: quelle esistenti ne creano di altre.

I dispositivi c.d. intelligenti accumulano una gran quantità di dati e richiedono il consenso per il loro utilizzo, per migliorare le funzionalità dello stesso dispositivo e dell'app collegata.

La conseguenza è che l'interessato si trova costretto, per tale scopo, ad acconsentire all'uso di informazioni non necessarie per usufruire del servizio, aggirando così il principio della loro "minimizzazione", con l'obiettivo di limitarne la raccolta²³.

L'uso massivo di quelli personali comporta che il loro controllo non è sempre garantito dal consenso dell'interessato; l'impiego del ragionamento algoritmico e dei *big data* mette a rischio la riservatezza e la capacità dell'individuo di autodeterminarsi.

¹⁹ In tal senso ancora D. MARCELLO, *Circolazione dei dati*, cit., p. 22. Cfr. altresì L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017, p. 106, secondo il quale «siamo organismi informazionali (inforg), reciprocamente connessi e parte di un ambiente informazionale (l'infosfera), che condividiamo con altri agenti informazionali, naturali e artificiali, che processano informazioni in modo logico e autonomo». L'A. qualifica l'esperienza relazionale nel contesto contemporaneo *on life* e suggerisce un approccio che sappia coniugare le realtà naturali a quelle artificiali.

²⁰ Ancora L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione*, cit., p. 252.

²¹ Cfr. I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore»*, cit., p. 801.

²² Cfr. tra gli altri, oltre al reg. UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali: la legge 13 luglio 2015 n. 107 che, tra gli obiettivi formativi prioritari, ha inserito lo sviluppo delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; la legge 20 agosto 2019 n. 92, che prevede l'educazione alla cittadinanza digitale graduale in considerazione dell'età degli studenti; il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, di attuazione della direttiva UE 2018/1808; la legge 13 novembre 2023, n. 159 (di conversione del c.d. decreto Caivano n. 123 del 15 settembre 2023), che incarica l'Agcom di individuare soluzioni tecniche capaci di tutelare i minori da servizi e contenuti non adatti a preservare il loro sano sviluppo; la più recente legge n. 70 del 17 maggio 2024, entrata in vigore il 14 giugno 2024, in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.

²³ L'art. 5, c. 1, lett. c, GDPR stabilisce che i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati».

Questo dipende sia dalla scarsa consapevolezza dell'interessato, che assai spesso «ignora la potenzialità rivelatrice delle informazioni da lui stesso immesse in rete»²⁴ o fornite alle piattaforme in cambio di servizi, sia per la necessità che di frequente ha l'utente di acconsentire all'uso dei dati per ottenere l'erogazione del servizio, evitando oneri economici.

Tutto questo assume connotati ancora più problematici quando l'utente è un minore di età, che mediante attività svolte in rete lascia traccia dei propri dati e delle informazioni che lo riguardano, spesso senza che né lui né i suoi genitori ne abbiano consapevolezza²⁵.

Occorre per tale ragione verificare l'effettiva protezione che gli strumenti giuridici esistenti sono in grado di spiegare nei confronti del minore d'età nel contesto digitale.

Ad esempio, nella disciplina privatistica, interna ed europea, che regola la limitazione della sua capacità di agire, emergono certamente criticità dipendenti dalla sovrapposizione e dalle differenze tra consenso negoziale e consenso al trattamento dei dati, tra la capacità richiesta per gli atti patrimoniali e per quelli non patrimoniali, e dal riconoscimento per questi ultimi di una maggiore autonomia del minore.

L'incapacità di agire del minore di diciotto anni, prevista dal nostro legislatore (art. 2 c.c.) per proteggere il soggetto debole²⁶, oggi, infatti, sembra limitata agli atti di natura patrimoniale visto che il minore capace di discernimento può autodeterminarsi in quelle scelte che riguardano la sua sfera personale.

L'esigenza è quella di consentire la realizzazione della sua personalità, ma il rischio è che lo stesso, in rete, resti privo di tutela proprio quando entrano in gioco gli interessi essenziali²⁷. Gli atti che il minore di età pone in essere sul *web* sono contemplati da due gruppi di norme: quelle riguardanti la capacità legale di agire e quelle sulla *privacy*, che disciplinano la capacità di prestare il consenso al trattamento dei dati personali²⁸.

Il GDPR (*General Data Protection Regulation* o «Regolamento generale sulla protezione dei dati») (art. 8, par. 1), infatti, attribuisce al minore che abbia almeno 16 anni la capacità di esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, autorizzando gli Stati Membri a stabilire un'età diversa, purché non inferiore ai 13 anni; in Italia, l'art. 2 *quinquies*, comma 1, del novellato Codice *Privacy* (d.lgs. 196 del 30 giugno 2003), così come modificato dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, dispone che:

«in attuazione dell'articolo 8, par. 1, del Regolamento, il minore che ha compiuto i 14 anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni....*omissis*... è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale».

²⁴ D. MARCELLO, *Circolazione dei dati*, cit., p. 40.

²⁵ L'attenzione che prima il legislatore europeo e poi quello nazionale – a cominciare, a livello europeo, dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, superata oggi dall'emanazione del Regolamento UE (GDPR 679/2016) ed a finire, per la normativa interna, con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, che ha modificato il Codice *Privacy* (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) – hanno voluto riservare alla questione riguardante le condizioni per l'accesso ai servizi della società dell'informazione da parte dei minori si ricollega certamente alla progressiva ed esponenziale diffusione dell'uso di *Internet* e della libertà di accedere ai servizi *online* anche da parte dei ragazzi. La rivoluzione digitale ha determinato un cambiamento radicale nel mondo dei *media* dato che oggi i contenuti possono circolare sui più diversi *devices* e possono essere fruiti su piattaforme varie. L. MUSSELLI, *Internet e tutela dei minori*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2011, p. 727 ss.

²⁶ Cfr. A. FALZEA, *Capacità (Teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, VI, Milano, 1960, p. 8.

²⁷ D. MARCELLO, *Circolazione dei dati*, cit., p. 93 ss.

²⁸ Cfr. a tale proposito I. GARACI, *Il superiore interesse del minore*, cit., p. 804 ss.

Ai sensi del comma 2 della stessa norma, le richieste di consenso da parte del titolare del trattamento devono essere fatte «con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest'ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguarda».

Problematico resta tuttavia l'accertamento dell'età anagrafica soprattutto con riguardo all'iscrizione ai *social networks* dato che, pur prevedendo il limite di età, le piattaforme fanno affidamento sulla dichiarazione dell'utente con il rischio che ad accedere alle stesse non siano solo i «grandi minori» bensì anche i «piccoli minori», certamente non in grado di capire fino in fondo alcuni contenuti della rete²⁹.

La soluzione adottata dal nostro legislatore sembra allinearsi alla tendenza, che emerge tanto a livello legislativo quanto a livello giurisprudenziale, interno ed europeo, a valorizzare l'autonomia decisionale dei minori³⁰, la loro soggettività in ragione della capacità di discernimento³¹; tale previsione deve essere letta in una prospettiva di effettività della tutela riservata al fanciullo ed il consenso assume una nuova rilevanza, «quale forma di garanzia diretta ad assicurare il c.d. *best interest of the child*»³².

Viene dunque riconosciuta al minore di età una sorta di capacità speciale, ma il GDPR (art. 8, c. 3) lascia impregiudicate le norme di ciascuno Stato membro in ordine alla sua capacità negoziale e quelle sulla validità ed efficacia dei contratti posti in essere dal medesimo³³.

²⁹ V. le osservazioni, a tal proposito, di I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore»*, cit., 807. I disegni di legge nn. 1136 e 1160 del 2024 in materia di «Tutela dei minori nella dimensione digitale» prevedono l'innalzamento da 14 a 16 anni dell'età minima per prestare il consenso al trattamento dei dati personali da parte dei *provider* di servizi *online*.

³⁰ F. SCIA, *Diritti dei minori*, cit., p. 16 e p. 94. Cfr. altresì E. BATTELLI, *Il trattamento dei dati nel prisma della tutela della persona minore di età*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2022, p. 290 ss. Non si può tralasciare di rilevare che il riconoscimento ai «grandi minori» di una capacità digitale appare funzionale anche e soprattutto agli interessi delle imprese che operano nel settore digitale e dei fornitori dei servizi digitali «che vedono allargata la base di liceità del trattamento dei dati». Così I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore»*, cit., p. 810. Cfr. altresì: M. BIANCA, *Il minore e i nuovi media*, in R. SENIGAGLIA (a cura di), *Autodeterminazione e minore età. Itinerari di diritto minorile*, Pisa, 2019, p. 156; F. BRAVO, *Il consenso e le altre condizioni di liceità del trattamento dei dati personali*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, p. 169; C. IRTI, *Persona minore di età e libertà di autodeterminazione*, in *Giustizia civile*, 2019, p. 622.

³¹ Da intendersi come la maturità di giudizio del minore da accertare nel caso specifico, che può essere rinvenuta in età diverse ed ora espressamente richiamata anche dall'art. 315 bis c.c. a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154.

³² Così A. ASTONE, *I dati personali dei minori in rete*, Milano, 2019, p. 30, e F. SCIA, *Diritti dei minori*, cit., p. 23. L'interesse superiore del minore, criterio guida per il legislatore e per l'interprete in tutte le questioni che riguardano i minori di età, è stato proclamato: nell'art. 3, par. 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176; nell'art. 1, comma 1, della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e ratificata in Italia con l. 20 marzo 2003, n. 77; nell'art. 24, par. 2, della Carta dei diritti dell'U.E. Cfr. sul tema, tra gli altri: F. BOCCHINI, *L'interesse del minore tra garanzie, sostegni e circolazione*, in *Diritto di famiglia. Le grandi questioni*, Torino, 2014, p. 229 ss.; V. SCALISI, *Il superiore interesse del minore ovvero il fatto come diritto*, in *Rivista di diritto civile*, 2018, p. 405 ss.; R. AMAGLIANI, *La nuova disciplina della filiazione (etichette, formule magiche e principi nel diritto di famiglia)*, cit., p. 1023 ss.; L. LENTI, *L'interesse del minore nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo: espansione e trasformismo*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2016, p. 148 ss.; E. LAMARQUE, *Pesare le parole. Il principio del best interest of the child come principio del migliore interesse del minore*, in *Famiglia e diritto*, 2023, p. 365 ss.

³³ Il legislatore ha voluto in questo modo mantenere distinto il consenso negoziale agli atti a contenuto strettamente patrimoniale dal consenso al trattamento dei dati personali. Si veda, a tale proposito: I. GARACI, *Il*

«Si è così bilanciata l'esigenza di riconoscimento all'adolescente (in quanto presunto capace di discernimento) di una prima possibilità di esperienza autonoma del mondo digitale, con alcune tutele specifiche riconosciutegli tanto sul piano informativo, quanto su quello rimediale.

Sotto il primo profilo, infatti, rileva la previsione di una maggiore comprensibilità dell'informativa, che si richiede di calibrare sulle capacità cognitive dei minori (art. 12.1). Sotto il secondo profilo, il consenso del minore al trattamento non soltanto è sempre revocabile (al pari del consenso dell'adulto), ma legittima un esercizio ampio del diritto alla cancellazione dei dati così raccolti (art. 17.f GDPR), in chiave rimediale. Il carattere realmente consapevole del consenso da un lato e il criterio della reversibilità delle scelte assunte dal minore, dall'altro, bilanciano dunque, in chiave di tutela rispettivamente preventiva e successiva, l'estensione della sfera di autonomia decisionale del minore in un ambito, quale quello della proiezione digitale della persona, sempre più rilevante per i ragazzi di oggi»³⁴.

La distinzione tra la capacità di agire e quella di fornire il consenso al trattamento dei dati assume una particolare rilevanza nelle ipotesi di adesione dei minori alle piattaforme dei *social network*, che sembrerebbe un atto di consenso all'uso degli stessi dati, mentre in realtà implica un'attività negoziale relativa al loro scambio per avere un servizio³⁵.

L'autonomia che al minore viene concessa di disporre in rete delle informazioni che lo riguardano ridimensiona la distanza tra atti patrimoniali e non patrimoniali proprio per il collegamento funzionale esistente fra i due ambiti³⁶.

«superiore interesse del minore», cit., p. 808 ss.; E. LUCCHINI GUASTALLA, *Il nuovo regolamento europeo dei dati personali: i principi ispiratori*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 116; F. NADDEO, *Il consenso al trattamento dei dati personali del minore*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, p. 50; C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy. Brevi note sull'autodeterminazione del minore*, in *Jus civile*, 2018, p. 836.

³⁴ Così il prof. P. Stanzone (Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali), in sede di Audizione presso la Camera dei Deputati del 26 aprile 2023, per l'esame della risoluzione 7-00055, recante iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (*challenge*) nelle reti sociali telematiche.

³⁵ Così D. MARCELLO, *Circolazione dei dati*, cit., p. 85. Cfr. altresì: C. CAMARDI, *Mercato delle informazioni e privacy, riflessioni generali sulla l. n. 675/1996*, in *Europa e Diritto privato*, 1998, p. 1061; C. PERLINGIERI, *Profili civilistici dei social networks*, Napoli, 2014, p. 88 ss.; A. DE FRANCESCHI, *La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto*, Napoli, 2017, p. 85 ss.; V. RICCIUTO, *La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno*, in *Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2018, p. 701 ss.; V. RICCIUTO, *Il contratto ed i nuovi fenomeni patrimoniali: il caso della circolazione dei dati personali*, in *Rivista di Diritto civile*, 2020, p. 652 ss.; A. ASTONE, *L'accesso dei minori d'età ai servizi della c.d. società dell'informazione, l'art. 8 del Reg (UE) 2016/679 e i suoi riflessi sul Codice per la protezione dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2019, p. 627 (contra l'impostazione di tipo negoziale del consenso al trattamento); R. SENIGAGLIA, *La dimensione patrimoniale del diritto alla protezione dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 760 ss.; G. VERSACI, *La contrattualizzazione dei dati personali dei consumatori*, Napoli, 2020, p. 137 ss.; A. GENTILI, *La volontà nel contesto digitale: interessi del mercato e diritti delle persone*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2022, p. 701 ss., il quale, a proposito della natura del consenso e della contrapposizione fra le due tesi considerate alternative, ritiene possano esprimere «verità contemporanee e coesistenti», evidenziando come sia nel giusto la tesi dell'autorizzazione «quando sottolinea che così come oggi è regolato il fenomeno, il diritto del titolare del trattamento sui dati non è traslato: esso è diretto per i dati legalmente e tecnicamente necessari, ed allora anche per gli altri, sebbene qui all'utilizzo per le varie finalità un limite vada rimosso», ma anche quanto sia nel giusto la tesi del consenso negoziale quando sottolinea che i contratti in questione non sono per nulla gratuiti dato che con il consenso «l'interessato paga con un corrispettivo in dati il prezzo del servizio fruito» (p. 713 ss.).

³⁶ La separazione fra interessi di natura esistenziale e interessi di natura patrimoniale appare in realtà poco rispondente al concreto atteggiarsi delle vicende umane e non coerente con i valori dell'ordinamento (Così P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo comunitario delle fonti*, Napoli, 2006, p. 715 ss.).

Si pone, a questo punto, il problema di garantire la libertà effettiva del minore di esprimere il consenso³⁷ e la sua consapevolezza, che dovrebbe maturare a seguito di efficace informativa, mentre la raccolta telematica operata dagli *Internet service providers* avviene mediante semplici click o modalità predefinite. Questo ha indotto a dubitare della idoneità dello stesso consenso a svolgere effettivamente la sua funzione di protezione e tutela dell'utente³⁸. Il controllo che il consenso al trattamento dei propri dati garantisce viene definito "illusorio", considerando che non è libero nelle situazioni in cui esiste uno squilibrio di poteri e quando il rifiuto determina l'esclusione sociale del minore: le scelte effettuate e la gestione dei dati vengono indicate dal *design* del *code* e dalle funzionalità tecnologiche degli spazi di comunicazione creati soprattutto per soddisfare gli interessi aziendali e meno per tutelare l'autonomia dell'utente, il quale non ha una reale consapevolezza delle conseguenze che comporta la raccolta dei dati anche in considerazione della lunghezza e tecnicità delle informative sulla *privacy*³⁹.

La questione diventa ancora più complicata se consideriamo che alla luce delle nuove modalità operative delle intelligenze artificiali e delle nuove tecniche di profilazione e di *marketing* la differenza tra dati personali e dati non personali si presenta piuttosto obsoleta; l'impiego delle informazioni di cui sono capaci le macchine rende difficile stabilire *ex ante* se i dati sono personali o meno dato che essi assumono natura diversa a seconda della quantità di quelli accumulati, del contesto e delle tecnologie utilizzate per analizzarli. Ad esempio, da dati non personali le tecniche psicometriche possono ricavare informazioni individuali di natura sensibile (come l'orientamento politico).

3. Strumenti giuridici a tutela del best interest del minore

Nel panorama descritto, gli altri strumenti giuridici tradizionalmente preposti alla tutela del minorenni, come l'invalidità dei contratti stipulati dall'incapace o le tutele predisposte dagli artt. 2047 e 2048 c.c. sulla *culpa in vigilando* non sembrano totalmente adeguati, in

³⁷ In merito all'efficacia del consenso a garantire una protezione adeguata del soggetto minorenne avanza dubbi: I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore»*, cit., p. 808; S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 82; A.M. GAMBINO, *Big data e fairness. Il ruolo delle authorities*, in *Nuovo diritto civile*, 2020, p. 298; D. POLETTI, *Comprendere il Reg. UE 2016/679: un'introduzione*, in A. MANTELERO, D. POLETTI (a cura di), *Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna*, Pisa, 2018, p. 12; A. MANTELERO, *Responsabilità e rischio nel Reg. UE 2016/679*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2017, p. 148; I. CAGGIANO, *Il consenso al trattamento dei dati personali tra Nuovo Regolamento Europeo (GDPR) e analisi comportamentale. Iniziative spunti di riflessione*, in *Diritto mercato tecnologia*, 25 gennaio 2017, p. 13 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il quadro d'insieme del Regolamento europeo*, in G. FINOCCHIARO (diretto da), *Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Bologna, 2017, p. 3 ss.; L. BOZZI, *I dati del minore tra protezione e circolazione: per una lettura non retorica del fenomeno*, in *Europa e diritto privato*, 2020, p. 251 ss.

³⁸ Ancora D. MARCELLO, *Circolazione dei dati*, cit., p. 94. In merito all'inadeguatezza del consenso a tutelare in modo efficace l'autodeterminazione informativa dell'interessato nel contesto dei trattamenti automatizzati dei dati: S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, cit., p. 82; C. CAMARDI, *Mercato delle informazioni e privacy*, cit., p. 1061 ss.; A.M. GAMBINO, *Big data e fairness*, cit., p. 298; D. IMBRUGLIA, *La presunzione delle macchine e il consenso dell'interessato*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 2023, p. 921 ss.; S. ORLANDO, *Per un sindacato di liceità del consenso privacy*, in *Persona e Mercato*, 2022, p. 536.

³⁹ V.E. MAESTRI, *L'identità perduta. Internet of things, smart devices e privacy dei minori sul web*, in A. ANNONI, A. THIENE (a cura di), *Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679*, Napoli, 2019, p. 32.

primo luogo perché calibrati su un modello di vita del minore all'interno di contesti protetti come la famiglia, la scuola e le strutture sportive dove i meccanismi di vigilanza funzionano. La maggiore autonomia dei "grandi minori" nel contesto digitale solleva anche il problema dei confini della responsabilità genitoriale e dell'applicazione dell'art. 2048 c.c. in considerazione degli illeciti compiuti dai minorenni in rete⁴⁰. Ed ancora, sempre avendo riguardo alla responsabilità, non è facile dimostrare il nesso di causalità tra la condotta del titolare del trattamento ed il pregiudizio subito dal minore⁴¹.

La debolezza degli strumenti è anche collegata al *gap* di conoscenza e padronanza delle tecnologie che riscontriamo tra gli adulti ed i ragazzi dato che il rapidissimo sviluppo tecnologico vede i primi impreparati di fronte alle mille insidie della rete.

Non si può non convenire con la considerazione che per garantire una più efficace protezione del minore che naviga in *Internet* non sia sufficiente la fissazione del limite di età ragionevole per accedere ai servizi della società dell'informazione⁴² (anche perché proprio le peculiarità del contesto digitale determinano criticità nell'accertamento dell'età dell'utente⁴³), ma sia necessario l'impiego da parte dei fornitori di servizi e delle piattaforme *social* di meccanismi tecnologici destinati a precludere agli stessi minori la possibilità di attivare operazioni potenzialmente dannose.

Gli strumenti per la tutela del *best interest* del minore devono certamente essere rinvenuti a più livelli per la necessità di uno sforzo sinergico tra istituzioni, famiglie e fornitori di servizi digitali della rete.

Nella direzione di introdurre una maggiore responsabilizzazione dei fornitori di tali servizi, tenuti ad adottare misure specifiche a tutela dei minori, si è mosso anche il legislatore europeo⁴⁴. Così il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2065 del 19 ottobre 2022, noto come *Digital Service Act* (sul mercato unico dei servizi digitali, a garanzia di un ambiente online sicuro e responsabile), che ha modificato la responsabilità degli *Internet service provider*, considerando la loro collaborazione e responsabilizzazione necessaria ed irrinunciabile per contrastare la diffusione di contenuti illegali, di pubblicità e per la protezione dei minori.

⁴⁰ Cfr.: I. GARACI, *La "capacità digitale" del minore nella società dell'informazione. Riflessioni sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale fra esigenze di autonomia e di protezione*, in *Nuovo diritto civile*, 2019, p. 76 ss.; C. CAMARDI, *Relazione di filiazione e privacy*, cit., 2018, p. 843 ss.; A. THIENE, *Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2018, p. 1618.

⁴¹ Pensiamo al caso della bambina di 10 anni di Palermo, morta per soffocamento per essersi stretta una cintura intorno al collo, partecipando ad una sfida che nel 2021 spopolava tra i giovanissimi, all'interno del *social network* *TikTok*, chiamata *blackout challenge*: è difficile ricondurre il compiuto gesto estremo direttamente all'illecito trattamento dei dati.

⁴² Da intendersi come quei servizi che consentono ai minori di iscriversi ai *social network*, alle *newsletter*, alla posta elettronica, alle banche dati e ad altro ancora. V. C. IRTI, *Persona minore di età*, cit., p. 622.

⁴³ Con riferimento al tema dell'*age verification* il disegno di legge n. 1136 del 2024 demanda all'Agcom la determinazione delle modalità tecniche che i fornitori dei servizi dell'informazione devono adottare per accertare l'età degli utenti. Cfr. l'audizione al Senato del 23 luglio 2024 sui disegni di legge nn. 1136, 1160 e 1166 di Carla Garlati, Garante per l'infanzia e l'adolescenza fino al 14 gennaio 2025.

⁴⁴ F. SCIA, *Diritti dei minori*, cit., p. 95 ss. In merito all'impiego sempre più diffuso della "tecnologia conformata", in grado di prevenire, già a livello tecnico, i comportamenti vietati allo scopo di consentire uno spazio digitale sicuro per i minori, I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore»*, cit., p. 814 ss., evidenzia la necessità di coinvolgere attori pubblici e privati all'interno di una strategia di sviluppo sostenibile orientata a favorire l'accesso e l'inclusione dei minori di età in ambienti digitali sicuri.

Il Regolamento implementa l'ottica di prevenzione e di gestione dei rischi (come nel GDPR⁴⁵) per indurre le piattaforme *online* a rilevare l'età dell'utente ed adottare, di conseguenza, condotte volte a proteggere i minori ed a scongiurare l'impiego di tecniche pubblicitarie aggressive o pericolose.

Il legislatore europeo aspira ad una sinergia tra istituzioni e fornitori di servizi digitali anche attraverso l'elaborazione dei codici di condotta.

Così anche il *Digital Market Act*⁴⁶ di ottobre 2022. Attenzione specifica al minore di età è dedicata anche dalla «Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale» del 23 gennaio 2023⁴⁷, che si propone di proteggerlo dal tracciamento e dalla profilazione illegali per garantirgli la consultazione di contenuti sicuri e adeguati all'età. Considerando l'accesso alla rete necessario al pieno sviluppo della vita relazionale del minore e della sua personalità, puntualizza che «i bambini e i giovani dovrebbero essere messi nelle condizioni di compiere scelte sicure e informate e di esprimere la propria creatività nell'ambiente digitale».

Ed ancora, della tutela rafforzata da assicurare ai minori si occupa anche il Regolamento sull'*AI Act*, che armonizza le regole in materia di intelligenza artificiale⁴⁸.

Sarebbe forse opportuno insistere sulla necessità di attivare percorsi formativi ed educativi destinati ad aumentare le competenze relative all'utilizzo dei mezzi di informazione da parte dei giovani internauti⁴⁹, in modo che gli stessi vengano messi nelle condizioni di sfruttare al meglio i vantaggi della tecnologia, inserendo tale materia nei programmi scolastici, sull'alfabetizzazione mediatica e digitale dei minori e dei loro genitori⁵⁰, sulla forma-

⁴⁵ Il Regolamento UE n. 679 del 2016 accoglie la prospettiva della tutela preventiva e della progettazione *by design*, promuove la responsabilizzazione tanto del titolare e del responsabile del trattamento dei dati, autori delle attività potenzialmente lesive della personalità dell'utente, quanto dell'utente stesso, il quale deve essere istruito su quelli che sono i rischi dei meccanismi di operatività dei servizi che utilizza. Secondo A. LA SPINA, *L'identità del minore nella realtà on-life tra protezione e autodeterminazione*, in *Famiglia e diritto*, 2024, p. 922, la strategia che il legislatore europeo adotta a tutela del minore non è sempre rivolta a proteggerlo da se stesso sostituendolo con un rappresentante, ma di garantirgli significativi spazi di autonomia in diverse occasioni.

Al titolare del trattamento viene richiesto, sulla base del principio dell'*accountability*, un continuo monitoraggio e l'obbligo di rendicontare e di formalizzare. Gli operatori della rete sono tenuti ad una preventiva valutazione dei rischi di violazione dei diritti e delle libertà fondamentali, fin dalla fase di progettazione dei prodotti e dei servizi, alla c.d. *privacy by design* ex art. 25, ed all'adozione di una serie di misure tecniche ed organizzative per rendere sicuri i dati.

Si tratta di criteri e di principi introdotti proprio per realizzare un equo bilanciamento tra il diritto al trattamento dei dati personali, «funzionale alle istanze dell'economia digitale», e quello alla protezione dei dati personali, che invece risponde all'esigenza di tutelare la persona fisica. Cfr. le osservazioni in tal senso di I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore»*, cit., p. 815 ss.

⁴⁶ Il Regolamento (UE) 2022/1925 del 14 settembre del 2022 sui mercati equi e contendibili nel settore digitale è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 12 ottobre 2022.

⁴⁷ Si tratta di una dichiarazione comune di Parlamento, Consiglio e Commissione, di indirizzo strategico dell'Unione europea, volta a guidare l'attività dei legislatori, dei governi e degli apparati amministrativi e giudiziari.

⁴⁸ Il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, entrato in vigore l'1 agosto dello stesso anno, considera una priorità l'assicurazione ai minori dei loro diritti anche in ambiente digitale (considerando nn. 9, 28 e 48).

⁴⁹ Agostino Ghiglia (*Minori sul web. La loro tutela è una priorità*, in www.garanteprivacy.it) componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, parla di percorsi di «Educazione civica digitale» come «materia di insegnamento obbligatoria fin dal primo ciclo scolastico affinché i presunti nativi digitali non sappiano solo usare gli strumenti del loro futuro ma possano farlo in maniera consapevole, cosciente, educata».

⁵⁰ Sulla necessità che i genitori accompagnino i figli durante il percorso di acquisizione degli strumenti della società dell'informazione v. F. ROMEO, *Genitori e figli nel quadro del pluralismo familiare*, Napoli, 2018, p. 133.

zione digitale continua degli educatori, sull'alleanza nel settore dell'istruzione tra famiglie, scuola, società civile e parti interessate⁵¹.

Un bambino che cresce con la giusta consapevolezza dell'importanza dei propri dati avrà più possibilità di difendersi dalle situazioni di rischio che conosciamo⁵².

«Le politiche dell'innovazione devono fondarsi dunque e prioritariamente su di una vera e propria pedagogia digitale, che renda anzitutto i ragazzi consci delle opportunità ma anche dei rischi cui li espone la rete, sfruttandone tutte le straordinarie risorse per essere più consapevoli, mai meno liberi»⁵³.

⁵¹ C. PERLINGIERI, *Gli accordi tra i siti di social networks e gli utenti*, in *Rassegna di diritto civile*, 2015, p. 119.

I. GARACI, *Il «superiore interesse del minore»*, cit., p. 804, auspica un «approccio proattivo e olistico» che coinvolga e responsabilizzi tutte le parti interessate della società civile: esercenti la responsabilità genitoriale, minori, sistemi scolastici e socio – educativi, delle istituzioni pubbliche e delle imprese commerciali, «oltre che della comunità scientifica, a cui si demanda il compito di approfondire e chiarire l'impatto della tecnologia sul benessere della persona fisica».

⁵² Così nella «Pagina informativa su minori, nuove tecnologie e protezione dei dati», in www.garanteprivacy.it.

⁵³ Audizione del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Prof. Pasquale Stanzone – Esame della risoluzione 7-00055, recante iniziative per contrastare la diffusione delle sfide di resistenza (*challenge*) nelle reti sociali telematiche. Camera dei Deputati – VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, 26 aprile 2023, in www.garanteprivacy.it.